



Associazione Patriarchi della Natura

STATUTO SOCIALE

Denominazione - Sede

Art. 1) E' costituita l'Associazione di Promozione sociale denominata "Associazione Patriarchi della natura in Italia". L'Associazione ha sede legale in Forlì (FC), via Fossato Vecchio n. 33. L'associazione è regolata a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, dal Decreto legislativo 4 dicembre 1967, n. 460 e dalla Legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'associazione potrà promuovere, su delibera del Consiglio direttivo, articolazioni regionali sul territorio nazionale. La durata è a tempo indeterminato.

Finalità e scopi

Art. 2) L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati, come pure di terzi, e nel pieno rispetto della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e uguaglianza di tutti gli associati.

Art. 3) L'Associazione è costituita allo scopo di promuovere iniziative culturali, per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, con particolare attenzione alla conoscenza e alla tutela dei grandi e vecchi alberi d'Italia e del mondo. Per realizzare tali scopi l'associazione si propone di:

a) promuovere, realizzare ed organizzare eventi culturali, momenti ricreativi, convegni, conferenze, mostre, dibattiti, audiovisivi, documentari, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, censimenti, progetti di ricerca, escursioni e gite a tema naturalistico e culturale, coltivazione di hobby e manifestazioni in genere inerenti in particolare l'ambiente, il turismo e la salute nello spirito delle finalità generali dell'associazione.

b) ampliare e diffondere la conoscenza della cultura in genere attraverso contatti fra persone, enti e associazioni varie.

c) promuovere una maggiore sensibilità verso le problematiche della tutela dell'ambiente in generale e, in particolare, della protezione della natura, degli habitat naturali, della conservazione della biodiversità, della salvaguardia del paesaggio, dello sviluppo economico sostenibile, della salute e dell'alimentazione.

d) riscoprire i valori della civiltà contadina con l'intento di promuovere l'agricoltura tradizionale, quella biologica ed eco-compatibile, di divulgare i concetti della cucina tradizionale, di una sana alimentazione, della tutela dei prodotti tipici e degli alimenti naturali.

e) valorizzare il patrimonio culturale, artistico e i beni culturali e ambientali del territorio nazionale attraverso i moderni mezzi e strumenti della comunicazione.

f) partecipare alle iniziative di enti nazionali, europei ed extraeuropei, consorzi e joint venture per il conseguimento degli scopi dell'associazione.

g) promuovere e reperire risorse per studi, ricerche, corsi di formazione, borse di studio o premi culturali, presso i privati e le sedi istituzionali nazionali ed internazionali.

h) progettare e realizzare iniziative di comunicazione per la diffusione dei temi propri delle finalità associative attraverso tutti i mezzi di comunicazione per favorire lo sviluppo turistico del territorio.

Soci

Art. 4) Il numero dei soci ordinari è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le altre persone giuridiche senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono essere eletti anche soci onorari e/o sostenitori.

Art. 5) Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto ed a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6) La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa e degli eventuali contributi supplementari.

Art. 7) I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività.

Tale quota, ad eccezione del primo anno in cui viene fissata dall'assemblea costitutiva, dovrà essere determinata annualmente per gli anni successivi con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Recesso - esclusione

Art. 8) La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Art. 9) Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Art. 10) Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'art. 9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Risorse economiche - Fondo comune

Art. 11) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio sociale

Art. 12) L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il Rendiconto economico e finanziario, che deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, qualora sussistano particolari ragioni, entro 6 mesi.

Organi dell'Associazione

Art. 13) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore unico dei Conti;

Assemblee

Art. 14) L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale, almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno 24 ore dalla

prima convocazione. L'avviso della convocazione può essere altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sull'eventuale giornale associativo, la pubblicazione sull'eventuale sito web, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

Art. 15) L'assemblea ordinaria:

- a) approva il Rendiconto economico finanziario;
- b) procede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Revisore unico dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, qualora esistano speciali ragioni, entro sei mesi.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Revisore unico dei Conti o da almeno un decimo degli associati in regola col pagamento della quota.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 16) Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 17) L'assemblea straordinaria che delibera sulle modificazioni dello Statuto richiede il voto favorevole di almeno la maggioranza degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento dell'Associazione richiede il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Art. 18) L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o nell'ordine, in sua assenza, dal vice Presidente, dal socio più anziano o dalla persona designata

dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 19) Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, che può coincidere con la figura del Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri o dal Revisore unico del conti. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le riunioni possono essere effettuate anche in video e audioconferenza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta al Consiglio, a titolo esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo (eventuale) ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Art. 20) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

Art. 21) Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta, ad eccezione della prima nomina che viene effettuata dall'assemblea costitutiva dell'Associazione. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro venti giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Revisore dei Conti

Art. 22) L'Assemblea può eleggere, anche fra i non soci, il Revisore unico dei conti, che resta in carica tre anni. Il Revisore deve effettuare periodicamente il controllo legale dell'Associazione, redigendo un apposito verbale, da cui emerga anche la corrispondenza tra la liquidità esistente (cassa, banca, posta, etc.) e l'inventario fisico dei valori finanziari. Annualmente deve presentare all'assemblea dei soci la propria relazione annuale sul rendiconto economico e finanziario, in cui attesta la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili. Partecipa di diritto a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, con diritto di parola ma senza diritto di voto. L'attività svolta dal Revisore unico dei conti è prestata in forma volontaria, libera e gratuita.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Art. 23) Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento al rendiconto annuale. Tali documenti, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Scioglimento

Art. 24) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità o di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta per legge.

Norma finale

Art. 25) Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.